

INTESA

ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 1 c. 4 del D. Lgs. n. 222/2016

TRA

REGIONE LIGURIA, rappresentata dall' Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali, Programmi comunitari di competenza, Dott. Andrea Benveduti

COMUNE DELLA SPEZIA, rappresentato dal Sindaco o suo Assessore delegato

PREMESSO CHE

- l'art. 52 del Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 individua la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- il D.L. 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014 n.116 che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. 06 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali"*;
- Il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 che ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.
- L'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 che recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le Associazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria , zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.”;

- la predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;
- il Testo Unico in materia di commercio, L.R. n.1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, che disciplina l'intera materia relativa al commercio;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i.; che ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1 del 02.01.2007 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 2 Marzo 2015, che ha approvato il Piano del Commercio del Comune della Spezia, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico in materia di Commercio – L.R. n. 1/2007 e s.m.e i. che prevede che i Comuni si possano dotare di tale strumento settoriale di programmazione territoriale, nel quadro dei principi dettati dalla Regione, in funzione di determinati obiettivi;
- Preso atto del parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, a conclusione dell'incontro convocato dal Comune della Spezia in data 23 settembre 2019;
- Considerato, altresì, che la presente Intesa, avendo come riferimento territoriale un'area del centro storico che , per sua definizione, costituisce una zona o area avente particolare valore archeologico, storico, artistico così come previsto dalla surrichiamata normativa di cui al D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 , si rende conseguentemente necessario provvedere alla salvaguardia della sicurezza, dell'ordine pubblico e della quiete cittadina, attraverso la limitazione di talune attività che con il loro svolgimento comportano frequentemente flussi e concentrazioni di persone estranee al territorio, che si aggregano soprattutto per il consumo smodato di alcolici ed anche, purtroppo in alcuni casi, per l'esecuzione di traffici illeciti.

*TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO
SEGUE*

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa.

2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

L'Intesa si ripropone – al pari ma con rinnovati strumenti di intervento rispetto al Piano del Commercio vigente - di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata, attraverso:

- L'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria con l'adozione di una serie di Ordinanze Sindacali a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economico sociali più rilevanti;
- L'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- La difesa della vocazione dell'area e la lotta al deterioramento delle condizioni economico sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- La necessità da parte degli interessati dell'acquisizione del titolo abilitativo espresso per l'avvio delle attività di cui alle tipologie di esercizi di vicinato alimentare, vicinato non alimentare, artigianato alimentare e non alimentare, somministrazione alimenti e bevande.

In particolare l'Intesa:

- individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali, alcune della quali concentrate in maniera anomala, un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area;
- intende sviluppare maggiori connessioni fra il nucleo del territorio che costituisce la base areale di intervento e le aree contermini sia verso il mare sia verso l'interno, mettendo in valore le tante emergenze culturali economiche e sociali che caratterizzano il Centro Storico e sviluppando nuove funzioni di accoglienza e raccordo;
- intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, pur restando in linea con i recenti principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
- intende ottimizzare l'attività della somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

- intende armonizzare ed integrare il mix commerciale con altre attività economiche al fine di:
 - ✓ favorire una diversificazione in grado di rispondere maggiormente alle esigenze di residenti, turisti e studenti;
 - ✓ diffondere formule innovative e creative;
 - ✓ valorizzare il territorio e connetterlo maggiormente con il resto del centro storico e della città;
- si prefigge di escludere, alcune tipologie merceologiche che contribuiscono al degrado del territorio o che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

3. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA REGIONE LIGURIA

Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente intesa, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione della giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

COMUNE DELLA SPEZIA

Il Comune della Spezia s'impegna, con l'applicazione del nuovo strumento, a tutelare l'area interessata dall'intervento e quindi tutto il perimetro risultante dalla planimetria allegata alla presente intesa che, per peculiarità del tessuto economico e sociale, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area utilizzando specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.

Il Comune, in particolare, nell'area perimetrata nell'Intesa:

- si impegna ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- si impegna a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la *Polizia Municipale* in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona

Parteciperà a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

Confcommercio e Confesercenti- Confartigianato e CNA

Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, forniranno il loro supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito etc.)

4. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

La presente Intesa ha come riferimento le aree indicate nel Piano del Commercio, approvato con delibera C.C. n.4 del 2/3/2015 e modificato ed integrato con D.C.C. 21 del 14/6/2016 individuate come A B1 B2 con lievi ampliamenti atti a ricomprendere piccole aree cuscinetto a perimetro del centro e una piccola area del quartiere Canaletto che presenta una via di edifici storici del quartiere che necessitano di particolare tutela e attenzione, con le precisazioni di seguito inserite:

All'interno di tale perimetrazione, il cui estratto in pianta è allegato alla presente Intesa, è ricompresa un'area di colorazione rossa all'interno della quale è applicata la disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016 che prevede l'applicazione del regime amministrativo dell'autorizzazione per l'avvio di nuove attività

Nell'area di colorazione gialla, l'avvio di nuove attività commerciali sarà sottoposta al regime amministrativo della SCIA al fine di attribuire al territorio in argomento una rilevanza decrescente dal centro verso la periferia dove il meccanismo di incentivazione/divieto assume un'intensità discendente al fine della facilitazione verso il regime applicabile alle aree esterne al perimetro descritto.

Tale perimetro è stato preventivamente individuato e proposto dalla Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria che, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Con propria nota prot.n. 2116 del 28/01/2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona "[...] esprime parere pienamente positivo all'approvazione dell'intesa in oggetto, riferita alle zone individuate nella planimetria allegata [...]"

5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'INTESA (AREA ROSSA+AREA GIALLA)

Si precisa che le limitazioni di cui trattasi derivano da un'attenta valutazione effettuata dal Comune della Spezia con particolare riferimento ad una superficie dell'area che costituisce il Centro Storico di La Spezia il quale manifesta da tempo rilevanti problemi di carattere economico-sociale che si riverberano in situazioni di fatto anche legate a fenomeni di degrado e di insicurezza.

Le situazioni di maggior disagio sono sistematicamente rappresentate da abusi di alcol che, oltre ad arrecare disturbo costante alla quieta convivenza degli abitanti e dei commercianti ed artigiani che esercitano le proprie attività, in taluni casi degenerano.

Con specifico riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 si evidenzia che la limitazione prevista, peraltro solo ed esclusivamente con riferimento alle nuove attività da insediarsi, fermo restando che, così come stabilito al successivo Punto 12 (Attività esistenti), quelle esistenti ed attive possono continuare a svolgere la loro attività, deriva dal fatto che, spesso, si tratta di luoghi di aggregazione che, non costituiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tradizionali e che, sono difficilmente sottoponibili a controlli da parte delle Autorità, con la conseguenza che nei locali ove si svolge la somministrazione si verificano concentrazioni di persone dedite al consumo di alcol.

A tal fine si richiamano le sanzioni applicate dalla Questura della Spezia, nonché dalla Polizia Municipale, agli atti degli Uffici Comunali.

L'appartenenza al circolo come ormai abbastanza noto, avviene attraverso la registrazione al momento dell'iscrizione ma, come è altrettanto noto, viene rilasciata normalmente a chiunque si presenti per la richiesta della relativa tessera.

L'utilizzo degli eventuali bar posti all'interno dovrebbe pertanto essere non solo secondaria ma assolutamente eventuale posto che nei circoli privati "regolari" la prevalenza dell'attività dovrebbe essere quella culturale.

Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA – Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- sexy shop;
- esercizi cosiddetti "compro-oro" e similari;
- sale giochi, slot machine, Video Lottery Terminal VLT,(RACCOLTA SCOMMESSE E SALE BINGO)di cui agli artt.86 ed 88 del t.u.l.p.s.(R.D. n. 773/11931) e s.m. ei.; (Consiglio di Stato Sez.V ord.n.1861/14); apparecchi per gioco lecito ex art 110 TULPS.
- distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari ed esercizi di vendita tramite distributori automatici in locale esclusivo;
- commercio all'ingrosso con detenzione;
- sale da ballo, discoteche e night club;
- money change, phone center, internet point, money transfer;
- commercio al dettaglio in sede fissa di cose usate, ad eccezione di arredamento, complementi di arredo e oggetti da collezione;
- Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti (es. kebab...), ad eccezione di quelli della tradizione enogastronomica locale/nazionale;
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplino bevande alcoliche, eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità che si riferiscano

a certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea, rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole; tali certificazioni devono garantire la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità.

- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori di telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) nonché diffusione musicale e organizzazione di intrattenimenti.
- Centri massaggi (salvo quelli ricompresi nell'attività di estetista).

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuove attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE (AREA ROSSA+AREA GIALLA)

E' consentito l'insediamento di esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare, sia come nuove attività che per trasferimento di sede, trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, nonché l'ampliamento delle medesime che abbiano i seguenti requisiti:

- a) I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva.
- b) Dovranno essere posti in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea o extraeuropea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. ,DECO e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune della Spezia e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali della Spezia/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, europei ed extraeuropei.
- c) Dovranno essere caratterizzati dalla vendita di prodotti sfusi e, se freschi, confezionati a "banco", restando in via residuale altri prodotti preconfezionati da "scaffale".
- d) nei locali non siano esercitate o compiute operazioni di money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria o automatizzata;
- e) Per gli esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare è fatto divieto di vendere per asporto dalle ore 22 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

6bis. ATTIVITÀ NON PREVALENTI NEL SETTORE ALIMENTARE (AREA ROSSA + AREA GIALLA)

Negli esercizi commerciali del settore merceologico non alimentare ed in attività artigianali, è autorizzabile un'attività di vendita di beni alimentari di qualità e non deperibili, per una superficie massima del 10% della superficie netta di vendita e, comunque, non superiore a 10 mq, purchè marginale rispetto all'attività prevalente.

Deve essere, comunque, garantito il rispetto di quanto previsto ai punti d) ed e) dell'art. 6.

7. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE (AREA ROSSA+AREA GIALLA)

Una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo.

8. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO

L'area che viene sottoposta al regime autorizzatorio è quella individuata con il colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento. A questo proposito si stabilisce che tutti i locali, a piano strada e non, che ricadano anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.

9. REQUISITI E CRITERI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE ZONE SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO (AREA ROSSA)

Nel territorio individuato con colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento, è consentito unicamente l'avvio delle attività di seguito elencate ed il criterio applicato nella valutazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione richiesta per l'avvio di un'attività commerciale all'interno del perimetro in argomento sarà il seguente:

- esercizi di commercio al dettaglio del settore merceologico alimentare dovranno avere i requisiti di cui all'art. 6;
- esercizi di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari: esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) o che pongano in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della disciplina regionale e comunale, con particolare riferimento ai criteri qualitativi di cui al regolamento comunale;
- Attività di lavorazioni, alimentari e non alimentari, artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità con la tracciabilità delle materie prime nella filiera produttiva e certificazione sulla sicurezza;
- L'apertura delle seguenti attività al piano terra degli edifici è consentita con esclusione di quelle localizzate in: Corso Cavour, Via Prione e nelle seguenti piazze del Centro Storico

commerciale zona rossa - Piazza Verdi, Piazza Bastione, Piazza Sant'Agostino, Piazza Ginocchio, Piazza Garibaldi, Piazza Saint Bon:

- a) Agenzie Immobiliari;
- b) Uffici e/o sedi di società e professionisti;
- c) Agenzie Assicurative e/o Brokeraggio Assicurativo;
- d) Studi medici;
- e) Studi odontoiatrici;
- f) Studi/laboratori di analisi medica;
- g) Centri massaggi (salvo quelli ricompresi nell'attività di estetista)
- h) Palestre

È consentito, all'interno della zona rossa, il trasferimento delle attività elencate qualora siano già esistenti, ad esclusione delle vie o piazze di cui sopra.

- L'allestimento interno dei locali commerciali dovrà essere tale da esaltare la qualità dei prodotti venduti e dovrà rispondere ad un progetto sottoposto a parere favorevole dell'Ufficio Arredo Urbano.

10. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME DI S.C.I.A. (AREA GIALLA)

Il territorio individuato in colore giallo nella planimetria già individuata saranno sottoposte al regime amministrativo della SCIA. Si stabilisce che tutti i locali, a piano strada e non, di un fabbricato che ricada anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.

11. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa, ferma restando l'applicazione di cui alle norme del Piano del Paesaggio Urbano, devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

- a) Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.
- b) Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari; La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto, ispirandosi a criteri di semplicità e coerenza del linguaggio architettonico. Nel rispetto della congruità delle facciate e dei prospetti degli edifici è vietata l'installazione di nuove bacheche e/o vetrinette per l'esposizione della merce di vendita.
- c) L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata e organizzata. Le vetrine non possono essere usate per lo stoccaggio di merci, anche a mezzo scaffalature.

- d) Limitatamente alle attività economiche del settore merceologico alimentare, i prodotti oggetto di vendita devono essere collocati in modo ordinato in scaffalature e/o impianti refrigeranti a ciò finalizzati, con divieto assoluto di collocare, anche in contenitori, merce a terra; sono comunque sempre vietati per i negozi alimentari (anche non prevalenti) espositori, piani di appoggio e ogni altro mezzo strumentale all'esposizione di merce non alimentare su suolo pubblico;
- e) Limitatamente alle seguenti zone: Piazza Verdi, via Chiodo, via del Torretto, Piazza del Bastione, Piazza Sant'Agostino, via Sant'Agostino, via Calatafimi, via Sforza, Piazza Battisti, via del Prione, Piazza Ginocchio, Piazza Garibaldi, Piazza Saint Bon, viale Garibaldi (nel tratto tra Corso Cavour e Piazza Garibaldi), Corso Cavour (nel tratto tra via Chiodo e via Di Monale), via Napoli (nel tratto tra viale Garibaldi e Piazza Ginocchio), via Roma (nel tratto tra viale Garibaldi e via Fratelli Rosselli), via Di Monale (nel tratto tra via Gramsci e via del Prione), via dei Mille (nel tratto tra via Gramsci e via del Prione) e via Fratelli Rosselli (nel tratto tra via Gramsci e via del Prione) è fatto divieto per i negozi alimentari, anche non prevalenti, in sede fissa, di occupare il suolo pubblico, con espositori, piani di appoggio o ogni altro mezzo strumentale all'esposizione di merce alimentare o di altro genere;
- f) Non è ammessa la collocazione di merce a terra, anche in contenitori, o appoggiata su cassette, né appesa esternamente sulla facciata. E' consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori, per un massimo di due per esercizio commerciale, la cui superficie è limitata all'affaccio su strada dell'attività, nel rispetto del decoro urbano. Sono ammessi stendini ed espositori che soddisfino requisiti di massima qualità e pregio; sono vietate le tipologie di espositori a "siluro" o piani di appoggio per l'esposizione merce che non soddisfino requisiti di massimo decoro; è vietato ancorare, fissare o stabilizzare gli espositori con pesi visibili posti sopra le strutture. La distanza massima alla quale collocare l'espositore merce viene valutata in base alla larghezza stradale e all'eventuale presenza di attività fronteggianti;
- g) Elementi a carattere ornamentale e attrattivo quali, fioriere, piante, ombrelloni, ecc. anche realizzati con elementi permanenti di arredo urbano ed altresì utilizzabili per l'esposizione di merce e/o somministrazione, preservando il carattere ornamentale rispetto all'uso espositivo, potranno essere esposti su suolo pubblico in esenzione COSAP purché muniti di apposito titolo autorizzativo. Sono parimenti esentati gli elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e altri oggetti similari;
- h) L'autorizzazione delle occupazioni su suolo di cui ai punti precedenti sarà valida 5 anni e sarà soggetta a controlli atti a verificarne il decoro e lo stato di manutenzione pena revoca dell'autorizzazione.
- i) Eventuali corpi illuminanti esterni, sia per l'illuminazione di insegne che per la facciata, devono essere studiati come elementi di arredo, quindi anche ad impianto spento, nel rispetto delle prescrizioni di inquinamento luminoso previste dal Piano del Paesaggio Urbano e dalla normativa vigente. I corpi illuminanti devono essere a basso impatto energetico. L'illuminazione dovrà essere studiata in modo da valorizzare al meglio il fabbricato oggetto di intervento. Eventuali dispositivi di alimentazione devono risultare celati alla vista, organizzati in un insieme ordinato, rispettoso delle partiture architettoniche e decorative.
- j) In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. La scelta del tipo di insegna deve soddisfare, oltre alle

caratteristiche del Piano del Paesaggio Urbano e le esigenze commerciali, anche la necessità di non alterare l'integrità formale e tipologica delle facciate degli edifici, con uno sviluppo dimensionale rapportato e proporzionato al disegno dei prospetti. E' auspicabile assicurare allineamenti e congruità delle finiture tra vetrine anche di attività diverse appartenenti ad una medesima unità architettonica, sempre nel rispetto del linguaggio architettonico d'insieme. Le insegne delle botteghe storiche potranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo.

- k) È vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, ad esclusione delle comunicazioni riferite all'esercizio commerciale ed a quelle di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo, di offerta in locazione/vendita fondo e vendita promozionale, nonché iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa, dai Centri Integrati di Via e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.
- l) Tutti i tendaggi dovranno essere in tinta unita e con tonalità appropriate al luogo di inserimento. Possono essere valutati colori, tonalità e loghi differenti da quanto sopra previsto purché identificativi dell'attività.
- m) Sono vietati cartelli luminosi lampeggianti ad intermittenza o con scritte scorrevoli (nel rispetto dell'inquinamento luminoso e dell'intensità luminosa ammessa dai regolamenti vigenti).
- n) L'allestimento di uno spazio esterno di somministrazione, nel rispetto delle norme del Piano del Paesaggio Urbano, deve prevedere l'utilizzo di arredi di livello qualitativo realizzati con materiali di pregio o comunque con un particolare stile e senso estetico. Per le nuove strutture (dehors) i paraventi dovranno essere realizzati esclusivamente in vetro, trasparenti e potranno essere dell'altezza necessaria al raggiungimento della tenda di copertura.
- o) Sono ammessi cavalletti lungo le vie principali ad indicazione di attività collocate in vie laterali purché non di intralcio al passaggio, di dimensioni contenute e di materiale e finiture di qualità. Per le edicole, tabacchini, cartolibrerie e negozi turistici è ammessa la collocazione su suolo pubblico di piccoli espositori, anche in numero superiore ad uno, sempre compatibilmente con lo spazio a disposizione sul proprio fronte attività, per cartoline e oggettistica turistica (esclusi espositori di occhiali e cappelli), opportunamente dimensionati e di elevata qualità di immagine, che devono essere posizionati in modo ordinato garantendo sempre il pubblico passaggio e nel rispetto delle caratteristiche degli espositori delle altre attività commerciali.
- p) Per quanto attiene gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art.21 del predetto codice.

12. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

Nel periodo indicato nel “Piano del paesaggio urbano”, relativamente all’obbligo di smontaggio delle strutture dei dehor, si specifica che dovranno essere rimosse solo le tamponature laterali.

13. INCENTIVAZIONI ECONOMICHE E TRIBUTARIE

I titolari di attività commerciali ed artigianali ricadenti nel perimetro territoriale dell’Intesa, potranno usufruire di agevolazioni sui canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in caso di svolgimento di lavori edili che comportino limitazioni alla fruibilità dell’attività. In tutti i casi, nell’allestimento dei cantieri dovrà essere garantita, per quanto possibile, la visibilità e l’accessibilità all’esercizio commerciale.

L’Amministrazione Comunale potrà prevedere forme d’incentivazione economica sui tributi locali.

Il Comune della Spezia, in accordo con altri soggetti pubblici e privati, ed in particolare con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, con i C.I.V., con la C.C.I.A.A., con la Prefettura, con istituti bancari, con proprietari di immobili commerciali, si riserva di stipulare, eventualmente patti d’area o, comunque, di attivare progetti di valorizzazione del tessuto urbano e delle attività commerciali in aree particolari del proprio territorio, quali quartieri periferici, centri storici, centri storico-commerciali o, comunque, laddove si ritenga opportuno favorire la permanenza e la crescita del commercio e della qualità della vita dei residenti e dei consumatori, eventualmente prevedendo incentivi economici e/o sgravi relativi a tributi comunali.

A tal proposito potranno essere attivate iniziative di valorizzazione di alcune vie con progetti a tema, ad esempio vie dei fiori, delle spezie, etc.

Potranno essere individuate, da condividere con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, alcune particolari vie o strade cittadine da caratterizzare commercialmente e dove potranno essere dati incentivi per le nuove aperture.

L’Amministrazione Comunale potrà indire annualmente un concorso per tutti gli esercizi commerciali ricadenti nel perimetro territoriale dell’Intesa finalizzato a premiare l’allestimento di vetrine e arredi esterni.

Al fine di incentivare il decoro e la qualità dello spazio urbano, le occupazioni di suolo pubblico di carattere ornamentale, che non abbiano funzione di delimitazione di spazio pubblico, di cui al punto 11, sono esenti dal pagamento COSAP, previo parere vincolante dell’Ufficio Arredo Urbano.

Verranno indetti bandi, da parte del Comune, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, per l’erogazione di contributi a fondo perduto sulla base delle disponibilità economiche rinvenute:

- alle attività commerciali che vorranno rinnovare o adeguare i propri locali;

- per il sostegno all'imprenditoria giovanile intenzionata ad aprire nel settore del commercio o artigianale, come espressione di tradizione, qualità, maestranza e tecnica propria del territorio;
- ad altro scopo sulla base di valutazioni da concordare con le sopracitate Associazioni.

14. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio ed ai vigenti Regolamenti in materia.

L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata o attivata con SCIA determina la revoca dell'autorizzazione stessa e, in generale, del titolo abilitativo e/o l'inibizione degli effetti della S.C.I.A. nonché l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione (autorizzazione/presentazione della SCIA a seconda del regime applicabile) in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato.

15. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché il Soprintendente regionale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria

- ✓ parteciperanno ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune della Spezia;
- ✓ forniranno informazioni utili a:
 - monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
 - analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
 - produrre report congiunti periodici.
- ✓ coinvolgeranno i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente Intesa.

Le parti firmatarie, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.

L'Intesa potrà essere revisionata in accordo con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle

camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria e comunque su specifica richiesta delle stesse.

_____, li _____

16. REGIONE LIGURIA

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali, Programmi comunitari di competenza, Dott. Andrea Benveduti

17. COMUNE DELLA SPEZIA

Sindaco o suo delegato